

N. 01180/2013REG.PROV.COLL.  
N. 00285/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2012, proposto da:

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Esami Avvocato - Sessione 2010 - Presso Corte Appello Torino, Commissione Esami Avvocato - Sessione 2010 - Presso Corte Appello Salerno;

*contro*

Eleonora Stefanelli;

*per la riforma*

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01900/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01900/2011, resa tra le parti, concernente NON AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ESAME PER ESERCIZIO PROFESSIONE DI AVVOCATO SESSIONE 2010 -

MCP

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 il Cons.

Umberto Realfonzo e udita l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il Ministero della Giustizia impugna la sentenza del Tar per la Campania-Salerno, con cui è stato annullato il provvedimento di non ammissione alle prove orali dell'esame per l'esercizio della professione di avvocato sessione 2010 della dottoressa Stefanelli motivato in relazione all'accertamento da parte della Commissione del fatto che l'elaborato sarebbe stato copiato da un sito presente sul Web.

L'appello dell'Amministrazione, senza l'intestazione di formali rubriche, è affidato alla denuncia della violazione dell'art. 23 ultimo comma del r.d. n. 37/1934.

La parte intimata non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 533 del 7 febbraio 2012 la sezione ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento.

Chiamata all'udienza pubblica, udito il patrocinatore della Difesa Erariale, la causa è stata ritenuta in decisione.

L'appello è fondato.

Esattamente il Ministero lamenta la violazione dell'art. 23 ultimo comma del r.d. n. 37/1934 che impone l'annullamento della prova, e l'esclusione del candidato, qualora *“la commissione, nel caso accerti che il*

*lavoro sia copiato in tutto o in parte*”. La norma farebbe riferimento a tutti i casi di riproduzione di testi giuridici o di testi normativi commentati, e sarebbe manifestamente diretta ad assicurare che la selezione dei candidati avvenga secondo l’effettivo loro merito, senza apporti estranei.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Sezione, la commissione può procedere all’annullamento degli elaborati presentati da uno o più candidati, sulla base del mero accertamento della loro conformità ad un testo, senza l’obbligo di ulteriori indagini e particolari motivazioni. Nel caso di specie, peraltro, la commissione avrebbe motivato puntualmente l’annullamento facendo specificamente riferimento ad un testo scaricato da internet, che era apparso in uno dei blog presenti su internet sulla multiplatforma “forumcommunity.net.it”.

Inoltre, erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che l’elaborato non sarebbe stato una pedissequa e ripetitiva assunzione del testo assunto a parametro di riferimento, mentre al contrario sarebbe stato del tutto identico per impostazione, contenuto e forma. In tale direzione non avrebbe rilievo la quantità o la qualità delle parti copiate, ma il solo fatto di aver utilizzato uno strumento non consentito.

L’assunto, alla luce della univoca e risalente giurisprudenza della Sezione, deve essere integralmente condiviso.

L’art. 23, ultimo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 vuole garantire l’originalità del prodotto intellettuale del candidato, quale elemento rivelatore del grado di maturità e di preparazione richiesto per assolvere i compiti nel posto messo a concorso; per cui la prova deve essere annullata laddove si accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione; e sia stata individuato il lavoro

o la pubblicazione che possa costituire la fonte dalla quale il candidato ha attinto (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV 02 febbraio 2012 n. 613).

Né è necessario che la Commissione esaminatrice evidenzi, a mezzo di appositi segni grafici, i passi dell'elaborato che risultano copiati dal testo consultato e posto a raffronto, avendo tale metodo solo una funzione ausiliaria della valutazione svolta (Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2009 n. 6943.)

Ai fini della congruità della motivazione del provvedimento sanzionatorio la commissione giudicatrice non è tenuta a dare una compiuta ed esaustiva dimostrazione della fondatezza del convincimento dell'avvenuta copiatura tra temi con l'indicazione analitica di tutte le corrispondenze riscontrate fra la fonte oggetto della copiatura medesima e l'elaborato, ma deve comunque enunciare la propria certezza circa la copiatura dell'elaborato e l'indicazione della supposta parte copiata (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV 26 gennaio 2012 n. 353; Consiglio Stato sez. IV 06 giugno 2011 n. 3399).

Inoltre, si ha copiatura quando emerga una riproduzione fedele di un testo che si presenti pedissequamente ripetitivo del testo assunto a parametro di raffronto così da escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato ovvero si riscontri un'impostazione del tema, o di parte di esso, che costituisca un'imitazione di altri scritti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2010 n. 2440; Consiglio di Stato, Sez. IV sent. 6 giugno 2011 n. 3399; Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2008 n. 6102).

Ciò premesso, come già rilevato in sede cautelare, se il giudice non può sostituirsi alla Commissione nella valutazione del merito dei compiti presentati, nondimeno può apprezzare sotto i profili della logica e della razionalità, la legittimità o meno dell'esclusione di un candidato qualora nei quali la copiatura sia *ictu oculi* talmente evidente da costituire un

fattore rilevante sul piano sintomatico.

Nel caso in esame per la coincidenza dei richiami giurisprudenziali, nonché per l'impostazione complessiva delle elaborazioni -- peraltro ricordate anche dalla stessa sentenza impugnata -- non vi sono dubbi che, nel complesso, possa ritenersi sussistente una "copia" del testo oggetto della prova di esame, sotto la forma classica della rielaborazione "servile" e meramente "imitativa"

In definitiva dunque l'appello deve essere accolto ed, in conseguenza, deve essere pronunciato l'annullamento della decisione impugnata.

Le spese, in relazione alla natura della controversia, possono tuttavia essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

\_\_\_1 .Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

\_\_\_ 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)